

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi organizzatore e venditore servizi turistici – edizione febbraio 2007

Condizioni di assicurazione puramente indicative e liberamente modificabili

Il clausolario di riferimento di seguito riportato deve essere inteso come condizioni di assicurazione tipo, prive di valore vincolante per le associate

Le associate sono libere di offrire ai propri clienti condizioni di assicurazione diverse

SCHEDA DI POLIZZA

LIMITI DI RISARCIMENTO

Massimali

Danni materiali e danni corporali

L'assicurazione viene prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro per ogni sinistro, con i limiti, per ogni persona, di
Euro per lesioni corporali subite,
Europer danni materiali.

Perdite patrimoniali

OPZIONE A

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Euro che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Più richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto sono considerate unico sinistro.

OPZIONE B

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale di Euro che rappresenta la massima esposizione della Società per ciascun sinistro.

Scoperto

La garanzia è prestata con uno scoperto pari al ... % dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € per ogni cliente danneggiato per i danni a cose e per perdite patrimoniali con un massimo, comunque, per evento di €

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante dall'obbligo di legge (Decreto legislativo 6/9/2005 n. 206 "Codice del consumo") in capo all'impresa organizzatrice o venditrice di viaggi.

Sono in ogni caso compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dai dipendenti anche con mansioni di accompagnatori.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

- Assicurato
l'impresa per l'organizzazione e la vendita di viaggi e soggiorni
- Assicurazione
il contratto di assicurazione
- Consumatore di pacchetti
l'acquirente, il concessionario di un pacchetto turistico o turistici o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio
- Danno materiale
la distruzione o il deterioramento di cose
- Danno corporale

- la morte o le lesioni corporali
- Polizza
il documento che prova l'assicurazione
- Perdite patrimoniali
ogni danno che non sia conseguenza di danni materiali o di danni corporali
- Premio
la somma dovuta dal Contraente alla Società
- Società
L'impresa assicuratrice
- Sinistro
il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa
- Scoperto
la percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato

OGGETTO DELLA GARANZIA

1. Danni materiali e danni corporali

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

2. Perdite patrimoniali

La Società si obbliga altresì a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai consumatori di pacchetti turistici in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

LIMITAZIONI CONTRATTUALI

3. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

4. Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a:

- a. situazioni di conflitto armato;
- b. azioni intenzionalmente poste in essere da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare un Stato, la popolazione o una parte di essa;
- c. invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, tentativo di usurpazione di potere;
- d. atti di scioperanti, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- e. atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- f. dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- g. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato;

- h. sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore anche se ricevuti dall'Assicurato in custodia o semplicemente in temporanea consegna;
- i. responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio del servizio di trasporto, di alloggio o di qualsiasi altro tipo di servizio relativo all'esecuzione del viaggio e del soggiorno;
- j. fatti per i quali non sussista la responsabilità dell'Assicurato verificatisi durante l'uso di mezzi di trasporto aereo; in tali ipotesi la garanzia cesserà di essere operante dal momento dell'imbarco fino a sbarco avvenuto;
- k. conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di polizza di assicurazione o ritardi nel pagamento dei relativi premi.

Sono altresì esclusi gli oneri risarcitori dovuti all'Assicurato in forza di specifiche pattuizioni contrattuali.

Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai consumatori di pacchetti turistici dell'Assicurato, restano esclusi dall'assicurazione gli importi (corrispondenti alla differenza tra il valore delle prestazioni dovute e il valore delle prestazioni fornite) che l'Assicurato è tenuto a corrispondere al cliente in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta.

DELIMITAZIONE DI SPAZIO E TEMPO

5. OPZIONE A Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

OPZIONE B Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l'Assicurato in USA e CANADA.

6. Efficacia della garanzia nel tempo

L'assicurazione ha effetto (dal ... al ...) e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non oltre ... mesi prima della data di effetto dell'assicurazione. L'assicurazione non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di efficacia dell'assicurazione.